DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1984

che stabilisce che l'importazione del prodotto denominato « Columbia — 5', 5', 5'-Trifluorleucin » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(84/165/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 2 settembre 1983, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se il prodotto denominato « Columbia — 5' 5', 5'-Trifluorleucin », ordinato il 19 dicembre 1979 e destinato ad esser utilizzato come agente selettivo nella coltivazione di linee cellulari più resistenti nelle colture di sospensione di Valeriana wallichii DC, debba essere considerato o meno un prodotto scientifico e, in caso affermativo, se prodotti di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 26 gennaio 1984 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che il prodotto in questione costituisce un metodo per nutrire le culture anzidette sulle quali sono realizzate le ricerche ; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendono specialmente atto alla ricerca scientifica ; che, del resto, esso non costituisce un mezzo diretto di ricerca ; che l'utilizzazione fattane nel caso specifico non può, da sola, conferirgli il carattere di prodotto scientifico ; che, pertanto, esso non può essere considerato un prodotto scientifico ; che, di conseguenza, non è giustificato ammettere in franchigia il prodotto di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione del prodotto denominato « Columbia — 5', 5', 5'-Trifluorleucin », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 2 settembre 1983, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.
(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.